

PENSIONATI & PENSIONANDI

* Pensionamenti d'ufficio

Si ricorda che, nei casi di cessazione disposta d'ufficio dall'1.09.2022, non è possibile l'invio delle dimissioni con Polis (Istanze On Line) entro il 31.10.2021. Infatti, nelle tipologie di pensione presenti nella piattaforma non è prevista la domanda di cessazione per coloro che maturino il requisito anagrafico dei 67 anni entro il 31.08.2022 (*pensionamento d'ufficio*). Gli interessati possono segnalare al Dirigente Scolastico la loro personale situazione, al fine di ottenere dalla scuola il provvedimento di collocamento in pensione d'ufficio, che dovrà essere allegata alla domanda di pensione all'Inps attinente al pagamento della stessa.

È consigliabile presentare la domanda all'Inps tramite Patronato.

Si riportano, anche se già illustrate, le tipologie di pensionamento per maturazione dei requisiti al 31.08.2022 e 31.12.2022, previste nel D.M. 01.10.2021 n. 294 e nella circolare applicativa prot. n.30142 dell'1.10.2021:

Pensione di	Età	Contributi	Tipo di cessazione	Scadenza Domanda con Istanze on line	Precisazioni e Normativa
Vecchiaia <i>per raggiunti limiti di età</i>	67 anni	Contributi minimi richiesti 20 anni	D'ufficio: se i requisiti sono maturati entro il 31.08.2022 *	No Istanze on line	* E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino al 71° anno di età (70 anni + 1 anno adeguamento speranza di vita, vedasi circ. n.2 Funzione Pubblica del 19.02.2015) per raggiungere il minimo contributivo (20 anni) per i dipendenti che entro il 31.08.2022 compiono i 67 anni di età. La domanda va presentata in forma cartacea entro il 31.10.2021 all'Ufficio territorialmente competente. N.B.: Il personale scolastico impegnato in innovativi progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni.
			A domanda: se i requisiti si matureranno dall' 1.09.2022 al 31.12.2022		
Vecchiaia <i>docenti scuola d'infanzia</i> *	66 anni e 7 mesi	Contributi minimi richiesti 30 anni al 31.08.2022	D'ufficio: se ambedue i requisiti sono maturati entro il 31.08.2022	No Istanze on line	* In servizio nella scuola dell'Infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro il 31.08.2022. Si deve allegare alla domanda di pensionamento Inps il mod. AP116 rilasciato dalla scuola con indicato il codice Istat. N.B.: Per tale cessazione non è possibile utilizzare il cumulo gratuito.
			A domanda: se l'età si matura tra l' 1.09.2022 e il 31.12 .2022	SI Istanze on line entro il 31.10.2022	

<p>Anticipata D'Ufficio</p>	<p>65 anni al 31.8.2022</p>	<p>41 anni 10 mesi <i>donne</i></p> <p>42 anni 10 mesi <i>uomini</i></p> <p>al 31.08.2022</p>	<p>D'Ufficio solo se età 65 anni e relativi contributi sono maturati entro il 31.08.2022</p>	<p>No Istanze on line</p>	<p>Il dipendente dovrà essere collocato obbligatoriamente a riposo d'ufficio anche senza accertare situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale. Art. 2, comma 5, D.L. n. 101/2013 convertito in legge dalla legge n. 125/2013.</p>
--	--	---	--	--------------------------------------	---

Pensione	Eta'	Contributi	Precisazioni e normativa
Risoluzione Unilaterale del rapporto d'impiego <i>art. 72 comma 11 della legge 133/2008</i>	Per il personale scolastico 62 anni al 31.08.2022 <i>(par. 3.1 circolare n.2 del 19.02.2015 della Funzione Pubblica)</i>	41 anni 10 mesi donne 42 anni 10 mesi uomini al 31.08.2022	Tutto il personale anche con meno di 65 anni di età, che entro il 31.08.2022 matura una anzianità contributiva, rispettivamente, di 41 anni e 10 mesi se donna o 42 anni e 10 mesi se uomo potrà (non dovrà) subire la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi (entro il 28.02.2022). La possibilità di cessazione d'ufficio potrà , comunque, avvenire solo dopo aver accertato situazione di esubero del posto classe di concorso o profilo di appartenenza.

Per maggiori informazioni, inseriamo in area riservata la scheda del Prof. Boninsegna "Scuola cessazioni d'ufficio dall'1.09.2022" nella quale viene suggerito un modello di "Segnalazione" da presentare alla propria scuola di titolarità, al fine di ottenere il provvedimento di pensionamento d'ufficio da parte del Dirigente Scolastico da allegare alla domanda da inviare all'Inps, tramite Patronato, per il pagamento della pensione.

Domanda di pensione e cessazione dal servizio del personale non di ruolo dall'1.09.2022
- Pensione Anticipata e Pensione di Vecchiaia

Nella scuola, a causa del precariato e di altre situazioni, molti docenti e personale A.T.A., compresi i docenti di religione, raggiungono l'età dei 67 anni senza aver raggiunto il sospirato inquadramento in ruolo.

Il personale precario non si dimette dal servizio, ma decade al termine del contratto a tempo determinato.

La circolare annuale del M.I. relativa al pensionamento del personale della scuola riguarda solo i dipendenti di ruolo.

Nei confronti del personale non di ruolo l'Inps applica le norme previste per il restante personale del pubblico impiego:

1) maturazione del diritto alla cessazione;

2) diritto alla pensione dalla data prevista dalle finestre di uscita per il Pubblico Impiego. Il diritto a pensione non viene calcolato al 31.12.2022, ma al 31.08.2022 per ottenere il pagamento all'1.09.2022, cioè si perde la "concessione" riservata ai dipendenti scuola che, avendo una sola "finestra annuale" di accesso alla pensione fissata al primo settembre, possono maturare i requisiti entro il 31 dicembre successivo.

Quindi, il personale sopra descritto, una volta maturati i requisiti pensionistici per la **pensione anticipata**, dovrà rispettare la cosiddetta "finestra di 3 mesi" prima di ottenere il pagamento della pensione da Cassa Stato, *pagamento che sarà senza arretrati*:

se **al 31.08.2022**, termine del contratto, si ha diritto alla **pensione anticipata** per aver raggiunto i 41 anni e 10 mesi (se donna) o 42 anni e 10 mesi (se uomo), non si potrà avere la pensione dal 1° settembre ma, dovendo rispettare la "finestra di 3 mesi", si avrà il pagamento il 1° 12.2022 senza arretrati.

In pratica, l'Inps non provvede al pagamento della pensione anticipata se non si rispettano 3 condizioni:

1) cessazione dal servizio di lavoro dipendente;

2) maturazione entro l'ultimo giorno di servizio dei requisiti richiesti (nel nostro caso alla data del termine del contratto il 31.08.2022);

3) non potendo usufruire "della concessione" riservata al personale scolastico di ruolo, il rispetto della "finestra di 3 mesi".

Per la **pensione di vecchiaia** uomo/donna si deve tener conto della data di nascita e dell'anzianità contributiva (che deve essere di almeno 20 anni).

Quindi un uomo/donna:

1) se nato/a il 15.09.1955 e con 25 anni di contribuzione al 31.08.2022 (fine contratto) avrà diritto al pagamento della pensione di vecchiaia dal 16.09.2022;

2) se nato/a il 15.07.1955 e con 22 anni di contribuzione al 31.08.2022 (fine contratto) avrà diritto al pagamento della pensione di vecchiaia dall'1.09.2022.

In pratica l'Inps non provvede al pagamento della *pensione di vecchiaia* se non si rispettano 2 condizioni:

- 1) cessazione dal servizio di lavoro dipendente;
- 2) maturazione entro l'ultimo giorno di servizio dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia (età 67 anni e almeno 20 anni di contributi).

Per maggiori informazioni inseriamo in area riservata la scheda del Prof. Boninsegna "*Domanda di pensione e cessazione dal servizio 2022 del personale non di ruolo*", nella quale vengono descritte nel dettaglio le situazioni di cessazione dal servizio del personale docente ed A.T.A. a tempo determinato e vengono indicate, con opportuni esempi, le condizioni per ottenere da parte dell'Inps Cassa Stato il pagamento della pensione maturata.

* *Pensionandi scuola 2022 – Se indecisi ... conviene riflettere prima di inviare le dimissioni on line*

E' bene ricordare che, se raggiunto il diritto a pensione, la presentazione della domanda di dimissioni entro il 31.10.2021 non è revocabile e il dipendente è "a casa" dal 1°09.2022. Presentare le dimissioni ed ottenere la pensione non significa solo attivare una *pratica*, ma rappresenta anche una decisione da ponderare in quanto è una scelta riguardante la propria *vita futura*.

Ai consulenti si sconsiglia di indirizzare gli indecisi su una decisione così personale, ma inseriamo in area riservata un'interessante scheda del Prof. Renzo Boninsegna, frutto della sua esperienza quarantennale, per illustrare agli iscritti le possibili ipotesi di pensione disponibili.

Nella scheda "*Pensionandi scuola 2022 indecisi*" vengono proposte riflessioni di "*buon senso*" per aiutare il pensionando a valutare più oggettivamente quale sia la scelta migliore secondo le proprie aspettative di *vita futura*.